CONSORZIO DIFESA DI ATTIVITA' E PRODUZIONI AGRICOLE VENETO EST

REGOLAMENTO ELETTORALE

ASSEMBLEE PARZIALI

Art. 1

1. Qualora, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere con la convocazione delle Assemblee parziali per l'elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, i delegati verranno eletti tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da almeno 20 soci e presentate in segreteria, entro e non oltre le ore 18 (diciotto) del terzo giorno solare antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea parziale. I candidati devono essere presenti in una sola lista e qualora compaiano in più liste sarà considerata valida la candidatura nella lista che per prima verrà presentata.

2. Il Socio può partecipare unicamente alla sola Assemblea parziale indetta per l'area territoriale nella quale ricade il proprio Comune di residenza.

3. La votazione avviene unicamente per voto di lista senza l'espressione di preferenze. Il Presidente determina sulla base dei voti espressi validamente, il numero dei delegati da eleggere. All'interno della/e lista/e sono eletti i delegati seguendo l'ordine di presentazione.

4. Qualora vengano presentate più liste di candidati a delegati, gli eletti saranno determinati secondo quanto previsto dall'art 17 comma 3 dello statuto sociale.

5. In caso di presenza di più liste, risulteranno eletti delegati i candidati rispettando l'ordine di composizione delle liste.

6. Il voto può essere espresso per delega; le deleghe redatte su apposito modulo fornito dall'Associazione, devono essere consegnate in sede di Assemblea parziale non oltre l'apertura dell'adunanza assembleare e devono essere convalidate dal Presidente dell'Associazione o da un suo incaricato.

7. Ogni Socio ha diritto a un voto, oltre ad eventuali deleghe come previsto dall'art 17 comma 5 dello statuto.

8. Le votazioni possono avvenire con voto segreto o per acclamazione; qualora il voto venga espresso per acclamazione, prima di effettuare la votazione deve essere accertato il numero dei voti validamente espressi, al fine di determinare quanti delegati devono essere eletti.

9. Il voto per acclamazione è possibile effettuarlo unicamente quando è presente una unica lista di candidati. L'assemblea si esprimerà sulla modalità di voto con votazione palese per alzata di mano.

10. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, il quale nominerà un Segretario, che potrà anche essere non Socio, e si farà assistere da due scrutatori, nominati dall'Assemblea dei Soci che stabilisce l'ora di inizio e di chiusura del seggio elettorale.

11. Alla scadenza dell'ora prevista per la chiusura del seggio e dopo che i presenti con diritto di voto hanno votato, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

12. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva del socio.

13. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture e segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che il Socio abbia voluto far riconoscere il proprio voto o siano diverse dalle schede ufficiali consegnate.

14. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del Segretario del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio. Il verbale è conservato presso l'Associazione.

15. Il Presidente di seggio dichiara il risultato dello scrutinio.

Art. 2

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea Ordinaria elegge:

a) per Il Consiglio di Amministrazione n. 33 (trentatré) Consiglieri scelti tra i Soci;
b) per il Collegio Sindacale 3 membri effettivi e 2 supplenti.

2. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate liste sottoscritte da almeno il 2% (due) dei Soci aventi diritto al voto, che devono contenere altresì la dichiarazione di accettazione della carica da parte dei candidati.
I candidati devono firmare, per accettazione, la propria inclusione nella lista elettorale.
I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando Cognome e Nome, data e luogo di nascita, residenza, allegando copia fotostatica del documento di identità.

I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulle liste pervenute anteriormente, considerandosi non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni, debitamente motivate, relative alla accettazione delle liste, nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle votazioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

3. Le liste devono essere consegnate, in un originale ed una copia fotostatica, entro e non oltre le ore 18 del terzo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea ad un funzionario dell'Associazione, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione; nel conteggio dei tre giorni non si terrà quindi conto né, del giorno fissato per l'Assemblea Generale né del giorno per la consegna.

4. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere.

5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente, assegna un numero progressivo a ciascuna lista presentata, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Art. 3

I candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere Soci dell'Associazione da almeno tre mesi.

Art. 4

Hanno diritto al voto tutti i Soci che risultano iscritti al libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e con quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto sociale.

Art. 5

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, il quale nominerà un Segretario, che potrà anche essere non Socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste.

Art. 6

L'Assemblea stabilisce, di volta in volta, l'ora di inizio e di chiusura del seggio.

Art. 7

Le votazioni avvengono per liste chiuse, pertanto i votanti possono esprimere solo il voto

di lista senza attribuire preferenze.
In caso di presenza di più liste, saranno eletti consiglieri i candidati rispettando l'ordine di composizione delle liste ed i seggi saranno attribuiti secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 2 dello statuto.

Art. 8

Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 9

Il seggio in seduta pubblica procede alle operazioni di scrutinio.

Art. 10

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture e segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'Associazione.

Art. 11

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del Presidente del seggio secondo lo schema predisposto dall'Associazione, e sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

Art. 12

Il Presidente del seggio dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale che trasmetterà al Presidente uscente dell'Associazione. Questi curerà la prima convocazione dei nuovi eletti.

Art. 13

Le elezioni potranno avvenire anche per acclamazione unicamente qualora sia presente una unica lista, che deve contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri e sindaci revisori dei conti da eleggere.

Art. 14

L'esito della votazione è pubblicato sul sito del Condifesa e comunicato per iscritto agli eletti entro tre giorni dall'avvenuta elezione.